

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramenti – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE LUNEDÌ 22 APRILE 2013

1. Ricorso Sig. EMILIANO ZAVAGLIA

(Agente di calciatori)

avverso la sanzione dell'ammenda di €7.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 1, comma 3 e 19, comma 3 Regolamento Agenti - nota n. 4798/477pf12-13/SP/blp del 12.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1) e 2), in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** del ricorso n. 1), proposto dal Sig. Emiliano Zavaglia, riduce la sanzione pecuniaria ad €5.000,00; in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** del ricorso n. 2), proposto dal calc. Bernasconi Daniele, commuta la sanzione pecuniaria in deplorazione.

2. Ricorso Calc. BERNASCONI DANIELE

avverso la sanzione dell'ammenda di €1.500,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 5, comma 1, 12, comma 1 e 21 commi 1 e 2 Regolamento Agenti - nota n. 4798/477pf12-13/SP/blp del 12.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

3. Ricorso Sig. EMILIANO ZAVAGLIA

(Agente di calciatori)

avverso la sanzione dell'ammenda di €7.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 1, comma 3 e 19, comma 3 Regolamento Agenti - nota n. 4823/478pf12-13/SP/blp del 12.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3), 4) e 5):

- in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** del ricorso n. 3), proposto dal Sig. Emiliano Zavaglia, riduce la sanzione dell'ammenda ad €5.000,00.
- in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** del ricorso n. 4), proposto dal calc. Damiano Ferronetti, commuta la sanzione pecuniaria in deplorazione.
- **ACCOGLIE** il ricorso proposto dalla società Genoa C.F.C. di Genova, annulla la delibera impugnata.

4. Ricorso Calc. DAMIANO FERRONETTI

avverso la sanzione dell'ammenda di €7.000,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 5, comma 1, 12, comma 1 e 21 commi 1 e 2 Regolamento Agenti - nota n. 4823/478pf12-13/SP/blp del 13.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

5. Ricorso GENOA C.F.C.

avverso la sanzione dell'ammenda di €7.000,00 inflitta seguito deferimento della Procura Federale per violazione dell'art. 4 comma 2, del C.G.S. - nota n. 4823/478pf12-13/SP/blp del 13.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 78/CDN del 21.3.2013)

6. Ricorso A.S. AVELLINO 1912 S.R.L.

avverso la sanzione della ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 22, commi 2 e 4, Regolamento Agenti di calciatori - nota n. 4867/703 pf11.12 SP/AM/ma del 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

La C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 6), 7) e 8), proposti rispettivamente dall'A.S. Avellino 1912 di Avellino, dal Sig. Iacovacci Alberto e dal calciatore Ricci Manuel, li **ACCOGLIE** annullando le delibere impugnate

7. Ricorso Sig. IACOVACCI ALBERTO

avverso la sanzione della inibizione per mesi 4 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 22, comma 2, Regolamento Agente di calciatori - nota n. 4867/703 pf11.12 SP/AM/ma del 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

8. Ricorso Calc. RICCI MANUEL

avverso la sanzione della squalifica per mesi 2 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 21, commi 3, 5 e 6 Regolamento Agenti di calciatori in vigore all'epoca dei fatti - nota n. 4867/703 pf11.12 SP/AM/ma del 14.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

9. Ricorso Sig. SCLOSA CLAUDIO

(Agente di Calciatori)

avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 12 del Regolamento Agenti vigente all'epoca dei fatti, in relazione all'art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 10 del medesimo Regolamento (nota n. 2486/1034pf08-09/SP/blp del 30.10.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52 dell' 11.12.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO ed in riforma della delibera impugnata, infligge al Sig. Sclosa Claudio la sanzione pecuniaria di €20.000,00.